

Codice DB1606

D.D. 22 settembre 2014, n. 611

L.R. n. 34/2004. Programma 2011/2015. Misura "Interventi integrati per l' acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura". Approvazione schema di Contratto di Finanziamento tra la Regione Piemonte e l' impresa ANTICA CANTINA BOIDO S.r.l.

L.R. n. 34/2004. Programma 2011/2015. Misura "Interventi integrati per l' acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura". Approvazione schema di Contratto di Finanziamento tra la Regione Piemonte e l' impresa ANTICA CANTINA BOIDO S.r.l. Con deliberazione n. 36-2237 assunta in data 22/6/2011, la Giunta regionale ha adottato - in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.- il Programma 2011/2015 per le attività produttive (di seguito Programma), strumento di attuazione delle Linee guida per la competitività;

nell'ambito dell'Asse II -Finanza, crescita dimensionale e credito- di tale Programma, risulta prevista la misura 2.3, finalizzata ad agevolare l'acquisizione di aziende in crisi e di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura;

con proprio atto n. 59-2966 del 28.11.2011 la Giunta regionale in applicazione dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 34/2004:

- ha approvato i contenuti essenziali di una misura denominata "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", finalizzata ad agevolare tali acquisizioni e derivante dall'integrazione fra:

1) la misura 2.3 - Fondo per l'acquisizione di aziende in crisi, di unità produttive chiuse o a rischio di chiusura - già prevista dal Programma 2011/2015 per le attività produttive ex L.R. 34/2004;

2) una specifica e complementare azione, a gestione unitaria regionale, volta alla qualificazione e riqualificazione del personale delle imprese che acquistano aziende in crisi o unità produttive chiuse od a rischio di chiusura;

3) un'apposita linea di finanziamento, parimenti a gestione unitaria regionale, finalizzata ad incentivare l'assunzione di personale da parte delle imprese medesime;

- - ha individuato, quale soggetto gestore della suddetta misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", Finpiemonte SpA (ente in house della Regione istituito con L.R. n. 17/2007), con la quale è stato sottoscritto, nell'ambito della Convenzione quadro vigente in attuazione della DGR n. 2-13588 del 22 marzo 2010, idoneo specifico contratto per la regolazione dei rapporti tra la Regione e Finpiemonte SpA medesima (rep.n. 16979 del 3-10-2012);

- - ha stabilito che la dotazione finanziaria iniziale della misura 2.3 del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004) è di € 6.850.000,00;

- ha stabilito che ai pagamenti dei corrispettivi di gestione dovuti a Finpiemonte SpA per la gestione della misura 2.3 per gli anni 2011 e 2012 si farà fronte con le risorse di cui all'UPB DB 16021 per un importo massimo di € 150.000,00 a valere sulla misura 5.1 denominata "Compensi ai gestori delle misure" del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004);

- ha dato mandato alla Direzione regionale Attività produttive e alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, per

l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione della misura oggetto della medesima Deliberazione, compresi quelli concernenti le procedure di esenzione o notifica dei regimi di aiuto alla Commissione europea;

con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive n. 587 del 30/11/2011 è stata impegnata in favore di Finpiemonte SpA la somma complessiva di euro 7.000.000,00 di cui: euro 6.850.000,00 quale dotazione finanziaria della misura 2.3 del Programma 2011/2015 per le attività produttive (l.r. n. 34/2004) sul capitolo 286691/2011 ed euro 150.000,00 quale misura massima dei corrispettivi di gestione dovuti a Finpiemonte SpA per la gestione della misura 2.3 per gli anni 2011 e 2012 sul capitolo 114826/2011 a valere sulle risorse di cui all'Asse 5 del Programma 2011/2015 per le attività produttive;

con D.G.R. n. 33-3405 del 13.02.2012, la Giunta regionale ha stabilito di integrare la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008/2011, approvata con la D.G.R. n. 13 – 9531 del 02.9.2008 e s.m.i, con l'introduzione di una specifica azione volta al finanziamento di percorsi formativi finalizzati ad agevolare l'acquisizione da parte delle imprese piemontesi di aziende in crisi e/o di impianti chiusi o a rischio di chiusura, così come prevista dalla D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011 relativa alle misure di attuazione del Programma 2011/2015 per le Attività Produttive;

con successiva D.G.R. n. 67-3577 del 19.03.2012, la Giunta regionale ha modificato il "Piano straordinario per l'occupazione", approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29.6.2010 e s.m.i. ed, in particolare, la scheda relativa alla Misura I.1 "Più lavoro – Incentivi all'occupazione di giovani e adulti" sostituendola con la scheda di cui all'allegato A) parte integrante del medesimo atto, per assicurare l'attuazione della Misura denominata "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" approvata con D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011, secondo gli indirizzi ivi stabiliti che sostituiscono quelli di cui alla D.G.R. n.42-524 del 4.08.2010;

con determinazione dei Direttori delle Direzioni Regionali: Attività Produttive e Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 212 del 25.05.2012 è stato approvato il bando per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", di cui alla D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011;

con determinazione dei Direttori delle Direzioni Regionali: Attività Produttive e Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 349 del 3.8.2012 è stato approvato lo schema di Contratto tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di supporto nell'ambito dell'attuazione della misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", successivamente stipulato in data 3-10-2012 rep. N. 16979;

con determinazioni dei Direttori delle Direzioni Regionali: Attività Produttive e Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 395 del 27.09.2012 e n. 444 del 31.10.2012 si è provveduto a modificare e integrare il bando approvato con D.D. n. 212 del 25.05.2012;

in conformità a quanto previsto dal bando sopra citato, l'impresa ANTICA CANTINA BOIDO S.r.l. ha presentato domanda di accesso n. 1006587 in data 18/07/2013;

in data 31/07/2013 è stato avviato il procedimento istruttorio in capo all'azienda richiedente ANTICA CANTINA BOIDO S.r.l.;

ai fini dell'istruttoria Finpiemonte S.p.A. ha acquisito la documentazione tecnica prevista dal suddetto bando;

in data 12/09/2013 si è riunito il Comitato di Valutazione che ha ritenuto ammissibile la richiesta di agevolazione e in data 29/11/2013 il medesimo Comitato ha approvato il progetto nel merito e sul piano economico-patrimoniale;

successivamente Finpiemonte S.p.A. sulla base delle indicazioni, delle osservazioni e dell'istruttoria economica e di merito esperita dal Comitato, ha comunicato al soggetto beneficiario l'esito motivato della valutazione per l'intero programma di sviluppo, proponendo la bozza e autorizzando la stipula del Contratto per la realizzazione del programma da realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla stipula del Contratto stesso.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 7/2007;

vista la L.R. n. 34/2004;

vista la l.r. 23/2008;

vista la L.R. n. 34/2008;

vista la D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e dello "Schema di contratto tipo" come previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 17/2007;

Ai fini dell'attuazione della L.R. n. 34/2004 Programma 2011/2015, Misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura":

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia con D.G.R. n. 59-2966 del 28.11.2011;

determina

di approvare lo schema di Contratto di Finanziamento tra la Regione Piemonte e l'impresa ANTICA CANTINA BOIDO S.r.l., comprensivo degli allegati 1) e 2), stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" prevista nell'ambito del "Programma 2011/2015 per le attività produttive", che, come Allegato A), è parte integrante della presente determinazione, finalizzato a disciplinare la regolamentazione concordata tra la Regione Piemonte e l'Impresa per favorire la realizzazione di un'iniziativa industriale/produttiva volta all'acquisizione dell'impresa G. BOIDO & F. S.r.l. sita nel Comune di Calamandrana (AT).

Di prendere atto che Finpiemonte S.p.A., Società in house della Regione Piemonte, provvederà all'adozione del provvedimento di concessione del contributo all'impresa beneficiaria che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n.33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

Contratto di Finanziamento

Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi,
di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura
L.R. 34/2004 – Asse II, Misura 2.3

Regole per la rendicontazione del programma di investimento

Ammissibilità delle spese

Retroattività

Tutte le spese sostenute dall'azienda devono avere data successiva a quella di **presentazione della domanda di agevolazione**.

Tipologia di spesa

Con riferimento alle spese di cui al punto 3.3 del bando, la spesa relativa all'acquisto di un **immobile** esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

I costi relativi agli **attivi immateriali** (che per le Grandi Imprese sono ammissibili per un importo non superiore al 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto) sono agevolabili se rispettano le seguenti condizioni:

- ⌘ devono essere utilizzati esclusivamente nelle attività in cui è subentrata l'impresa acquirente, nell'impianto, nello stabilimento, nel centro di ricerca, che costituiscono l'oggetto dell'agevolazione;
- ⌘ devono essere considerati ammortizzabili;
- ⌘ devono essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;
- ⌘ devono figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione ed essere utilizzati nell'impianto o nello stabilimento produttivo, nel centro di ricerca che costituiscono oggetto dell'agevolazione.

I costi dell'investimento, derivanti dall'acquisto d'azienda (o di parte di essa), devono essere asseverati da perizia giurata, redatta da professionista abilitato e nel limite dell'ammontare asseverato. Sono esclusi da tale obbligo gli eventuali investimenti nuovi.

Nel caso di acquisizione di un impianto o di uno stabilimento o di un centro di ricerca (o di parte di questi) e di altri attivi materiali, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a prezzi di mercato.

Gli investimenti non rientranti nel contratto di cessione devono essere di nuova fabbricazione oppure acquisiti tramite locazione finanziaria.

Le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature, la cui installazione non è prevista presso le unità produttive interessate dal programma medesimo bensì **presso altre unità** della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, non possono essere ammesse alle agevolazioni.

Le spese relative all'acquisto di **beni in valuta** diversa dall'Euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Per le imprese che esercitano come attività prevalente il trasporto, non sono ammesse le spese per **mezzi di trasporto** targati per la circolazione su strada ad esclusione dei mezzi di cantiere autorizzati alla circolazione con targa gialla, le spese notarili e le spese di pura sostituzione e, comunque, tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di progettazione per la realizzazione di opere murarie di cui al punto 3 del bando, e delle spese di installazione, di montaggio e di posa in opera; non sono altresì ammissibili le spese relative a **imposte e tasse**, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati, e le spese di trasporto.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni (**lease back**), ad eccezione del suolo aziendale, purché compreso in un contratto che riguardi la realizzazione di opere murarie sul suolo medesimo e purché l'impresa stessa abbia acquistato il suolo successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Nel caso di acquisto precedente alla presentazione della domanda, l'intero programma si intende non ammissibile.

Non sono ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia **inferiore a 500,00 euro**.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, né con permuta e/o compensazioni, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "**contratto chiavi in mano**", fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti.

Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle singole immobilizzazioni ed in particolare di quelle tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

- al contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature), con individuazione dei costi e del fornitore per ciascuna singola voce di spesa;

- il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o di Finpiemonte, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
- possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti "chiavi in mano" il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal decreto attuativo e dalla presente circolare.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel piano descrittivo ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte illustrandone le ragioni. Quest'ultimo valuta, tra l'altro, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simili da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. Finpiemonte, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

La **modifica della modalità di acquisto** dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa è consentita, nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dal Contratto di finanziamento.

Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte affinché se ne possa tener conto in sede di valutazione della rendicontazione. In relazione a tali modifiche, Finpiemonte acquisisce, a seconda dei casi, la delibera del finanziamento ordinario o la delibera della società di leasing.

1.Rendicontazioni parziali e finali

Di norma, entro 30 giorni successivi dalla data di ultimazione del programma, l'azienda deve comunicare a Finpiemonte l'avvenuto completamento dell'investimento e la data stessa di ultimazione.

La data di ultimazione del programma deve essere antecedente o uguale a quella prevista nel progetto approvato o alle successive modifiche approvate dalla Regione, e non può comunque essere successiva a 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che le parti, in ragione della tipologia dell'investimento, convengano un termine diverso.

Di norma, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma che l'azienda ha comunicato, l'azienda stessa è obbligata a trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

La rendicontazione finale può contenere solo titoli di spesa con data antecedente alla data di ultimazione e pagamenti di norma fino a 3 mesi successivi alla data di ultimazione.

Durante la realizzazione del programma, l'azienda deve presentare, di norma, al massimo due rendicontazioni parziali, pari rispettivamente al 40% e al 80% dell'investimento realizzato, e una rendicontazione finale pari al 100% del programma ammesso ad agevolazione. È prevista la possibilità che le parti, in ragione della tipologia dell'investimento, convengano una diversa struttura per le rendicontazioni.

Riferendosi alla realizzazione del programma, alla rendicontazione finale e alle rendicontazioni parziali si considera la realizzazione degli apporti di mezzi propri, e la dimostrazione contabile degli stessi al pari degli investimenti.

Se l'azienda effettua modifiche sostanziali al programma di investimento deve comunicare tali variazioni tempestivamente prima di presentare le rendicontazioni parziali o totale del programma. E tali modifiche devono essere approvate da Finpiemonte.

Per consentire, in sede di verifica della rendicontazione finale, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti il legale rappresentante dell'impresa in sede di rendicontazione finale deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema fornito da Finpiemonte. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso il numero di matricola del bene o, ove non presente, mediante l'apposizione sui beni stessi (o sul gruppo omogeneo di beni), di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco

1.A. Investimenti

Con riferimento agli investimenti realizzati, la documentazione da produrre per le rendicontazioni parziali e per quella finale è costituita da quanto segue:

- 1) Relazione sullo stato d'avanzamento del programma di investimenti, con indicazione delle spese sostenute, dei risultati ottenuti, delle eventuali variazioni di programma effettuate, dell'occupazione generata, dei risultati di esercizio (produzione a regime, volume di affari, posizionamento di mercato, ecc), al raggiungimento delle soglie del 40%, del 80% e del 100% dell'investimento realizzato.
- 2) Dettaglio analitico delle spese sostenute nella forma di elenco delle fatture rendicontate, numerato progressivamente e corrispondente alla numerazione apposta sulle copie delle fatture allegate, suddivise per tipologia di costi ammissibili.

Inoltre l'azienda dovrà fornire la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, opportunamente numerate in modo chiaro e visibile secondo l'ordine dell'elenco che verrà allegato,
- b) dimostrazione di avvenuto pagamento per ogni titolo di spesa,
- c) copia della documentazione utile a comprovare il requisito di nuova fabbricazione per tutti i beni, ad eccezione di quelli acquisiti in leasing o dall'azienda rilevata,
- d) copia delle contabili bancarie o amministrative relative all'apporto di mezzi propri
- e) eventuale documentazione correlata da condizioni particolari contenute nel Contratto o precedentemente richiesta da Finpiemonte;
- f) copia del libro cespiti (o estratto) con evidenza dei beni agevolati, al raggiungimento delle soglie del 40%, del 80% e del 100% dell'investimento realizzato.
- g) per i beni in leasing:
 - Copia del contratto di leasing, contenente il valore netto del bene ed il totale dei canoni da pagare, ivi compresi eventuali canoni di anticipo. Nel caso di leasing per l'acquisto di beni diversi da terreni e immobili, il contratto di locazione deve necessariamente avere la forma di leasing finanziario e deve comportare l'obbligo esplicito di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione. Nel caso di leasing per terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno 5 anni dalla data prevista per il completamento del progetto di investimento o per tre anni nel caso di PMI.
 - Elenco con numerazione progressiva (corrispondente alle fatture allegate) dei canoni di leasing, con indicazione della data di scadenza dell'importo comprensivo di interessi.
 - Dichiarazione liberatoria della società di leasing per l'avvenuto pagamento dei canoni (anche cumulativa) o altra documentazione utile a comprovarne l'avvenuto pagamento

1.B. Incentivi all'occupazione

Nel caso in cui l'impresa abbia richiesto, oltre all'agevolazione per gli investimenti, anche la concessione del contributo per l'incentivo all'occupazione, dovrà presentare **in sede di rendicontazione sia parziali che finale**, i modelli "UNILAV", le "schede lavoratore" predisposte da Finpiemonte, per ogni assunzione in merito alla quale viene avanzata richiesta di agevolazione.

Finpiemonte verificherà conclusivamente, in occasione di ogni rendicontazione successiva alla prima, che sia rispettata la regolarità contributiva attraverso la verifica del DURC, e che le assunzioni agevolate ed erogate, abbiano rispettato o stiano rispettando il requisito temporale di cui all'articolo 5 del Contratto e all'articolo 3.4 B del Bando.

Sono ritenute ammissibili unicamente le acquisizioni e le nuove assunzioni relative a lavoratori/lavoratrici residenti o domiciliati in Piemonte.

2. Erogazioni

2.A. Investimenti

Il contributo sarà erogato in più tranches:

- ✦ a seguito di verifiche su una rendicontazione di almeno il 40% dell'investimento ammesso, verrà erogata la quota di contributo corrispondente;
- ✦ sarà corrisposto complessivamente fino al 80% dell'importo concesso a stati d'avanzamento, di norma con tranches non inferiori al 10% dell'importo ammesso ad investimento;
- ✦ il saldo del contributo, pari a non più del 20% dell'importo complessivo concesso, sarà erogato ad avvenuta ultimazione dell'investimento e sulla base degli esiti del sopralluogo presso l'impresa beneficiaria. Tale verifica sarà finalizzata alla valutazione dell'effettiva corrispondenza dell'investimento realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione e della coincidenza dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli rendicontati.

Per le piccole e medie imprese, il Contratto può prevedere l'erogazione di una quota di contributo (non superiore al 40%) in anticipazione a fronte di idonea fideiussione di importo pari all'importo erogato in anticipazione; fideiussione che sarà liberata ad avvenuta approvazione – da parte di Finpiemonte - di una rendicontazione di spese corrispondenti, in percentuale sull'investimento ammesso, alla percentuale di contributo erogata in anticipazione.

2.B. Incentivi all'occupazione

Il contributo sarà erogato in più tranches:

- ✦ a seguito di verifiche sulle assunzioni di almeno il 40% del personale dichiarato in domanda, verrà erogato la quota di contributo corrispondente;
- ✦ sarà corrisposto complessivamente fino al 80% dell'importo concesso a stati d'avanzamento delle assunzioni, di norma con tranches non inferiori al 20% dell'importo concesso;
- ✦ il saldo del contributo, pari a non più del 20% dell'importo complessivo concesso, sarà erogato al completamento delle assunzioni previste nel progetto.

Qualora a seguito delle verifiche sulle assunzioni fosse riscontrato il mancato rispetto totale/parziale dei requisiti di cui all'articolo 5 del Contratto e all'articolo 3.4 B del Bando, Finpiemonte, avviato il procedimento di revoca totale/parziale, potrà

procedere, per eventuali successive erogazioni, alla compensazione con quanto indebitamente corrisposto.

3. Monitoraggi

Al fine del monitoraggio dei vincoli contrattuali e indipendentemente dalle rendicontazioni di spesa per stato avanzamento e dalle erogazioni effettuate, Finpiemonte verifica lo stato di avanzamento dell'investimento in termini fisici e di ricaduta occupazionale, lo stato di salute dell'azienda, il rispetto delle normative e di tutti i vincoli previsti nel contratto.

Al fine di effettuare questi controlli, l'azienda invia una relazione annuale per i 7 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento.

Le relazioni e i monitoraggi annuali sono finalizzati a verificare:

- 1) In qualunque momento la veridicità delle informazioni fornite precedentemente dall'azienda
- 2) Il rispetto dell'indicatore occupazionale, nell'anno a regime
- 3) Il rispetto dell'indicatore occupazionale nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento
- 4) Lo stato di salute dell'impresa
- 5) Il mantenimento di tutti i requisiti previsti dal contratto nei tempi previsti dal contratto
- 6) La presenza dei beni acquistati presso le sedi oggetto dell'incentivo

Indipendentemente dalle relazioni annuali e dai sopralluoghi, e dalle rendicontazioni fornite, l'azienda deve sempre:

- I. Comunicare tempestivamente variazioni sostanziali del programma, durante la sua esecuzione
- II. Comunicare tempestivamente la data di ultimazione dell'investimento
- III. Comunicare tempestivamente l'entrata in funzione dell'impianto produttivo, quando essa sia sopraggiunta (di norma max 6 mesi dopo l'ultimazione del programma)
- IV. Comunicare e descrivere qualsiasi significativo mutamento delle condizioni di ammissibilità dell'impresa, ed in particolare il trasferimento della sede oggetto di finanziamento, l'avvio di procedure concorsuali in capo all'azienda, l'alienazione di beni agevolati, ecc.

Regione Piemonte
Assessorato allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione
Direzione Attività produttive

Regione Piemonte
Assessorato Lavoro e Formazione Professionale
Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro

Contratto di Finanziamento
Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi,
di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura
L.R. 34/2004 – Asse II, Misura 2.3

TRA

Regione Piemonte (di seguito Regione), Codice Fiscale n. 80087670016, rappresentata dal Responsabile della direzione Attività Produttive, Dott. Giuseppe Benedetto nato a Busca (CN) il 25 gennaio 1948, all'uopo autorizzato e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello, 165; e dalla responsabile della direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, dr.ssa Paola Casagrande, nata a Torino il 30.08.1963 domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Via Magenta, 12 – Torino;

E

l'impresa ANTICA CANTINA BOIDO SRL con sede in Frazione San Vito 28, 14042 Calamandrana, Codice Fiscale 01551470055, in persona del legale rappresentante Ruffini Alberto, nato a Bagnacavallo (RA) il 15/04/1968 e residente (omissis).

Premesso

che con deliberazione della Giunta regionale n. 59-2966 del 28/11/2011 è stato definito il contenuto della misura “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura” - prevista nell'ambito del “Programma 2011/2015 per le attività produttive”;

che con D.D. n. 212 del 25/05/2012 è stato approvato il Bando “Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura” e l'affidamento della gestione operativa della misura per tutto ciò che attiene la gestione amministrativa, la valutazione ed il controllo sui beneficiari a Finpiemonte S.p.A.;

che con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

che, conformemente a quanto previsto dal bando, l'impresa ANTICA CANTINA BOIDO SRL ha provveduto alla presentazione della Domanda di accesso N. 1006587 in data 18/07/2013;

che in data 31/07/2013 si è avviato il procedimento istruttorio in capo all'azienda richiedente ANTICA CANTINA BOIDO SRL;

che ai fini dell'istruttoria è stata acquisita da Finpiemonte la seguente documentazione tecnica:

- Copia degli ultimi due fascicoli di bilancio approvati, precedenti la data di presentazione della domanda, della società Servizi Ravenna Srl che figura tra i soci della Antica Cantina Boido Srl;
- Situazione economico-patrimoniale al 30/06/2013 della società Servizi Ravenna Srl;
- Progetto di investimento, relativo Business Plan e relazione tecnica contenente il piano industriale e la descrizione dell'operazione di acquisto della G. BOIDO & F. SRL;
- Copia della documentazione del Tribunale di Acqui Terme, in merito all'istanza di fallimento della società G. BOIDO & F. SRL;
- Evidenze sulla compagine societaria e relative variazioni intervenute e atto costitutivo della società;
- Delucidazioni e offerte economiche sulle voci di spesa indicate in domanda;
- Copia del contratto di affitto di azienda e documentazione del Tribunale di Acqui Terme in merito alla domanda di concordato preventivo della G. BOIDO & F. SRL;
- Tabelle di sintesi del business plan, con indicazione di una previsione di un ulteriore versamento in conto capitale pari a 500.000 € nel 2014, indicazione che ha positivamente influenzato la valutazione della domanda e la sua approvazione da parte del Comitato;
- Integrazioni in merito agli Incentivi all'Occupazione;
- Integrazioni in merito agli Incentivi alla Formazione;
- Offerte economiche relative all'acquisto dei marchi;
- Delucidazioni in merito alla voce "Contributi pubblici" inserita nel conto economico previsionale della tabella di cui all'integrazione del 31/10/2013, pari a € 360.036 nel 2014 e a € 216.000 nel 2015;

che in data 12/09/2013 si è riunito il Comitato di valutazione che ha ritenuto ammissibile la richiesta di agevolazione;

che in data 22/11/2013 si è riunito il Comitato di valutazione che ha approvato il progetto nel merito e sul piano economico-patrimoniale, senza tuttavia l'assegnazione delle risorse economiche, in attesa del perfezionamento dell'iter amministrativo di precedenti domande;

che in data 18/03/2014 il Comitato ha confermato l'approvazione della domanda, assegnando

contestualmente le risorse economiche che si sono rese disponibili a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo di alcune domande antecedenti;

che Finpiemonte sulla base delle indicazioni, delle osservazioni e dell'istruttoria economica e di merito esperita dal Comitato, ha comunicato al soggetto beneficiario l'esito motivato della valutazione per l'intero programma di sviluppo, proponendo la bozza ed autorizzando la stipula del presente Contratto per la realizzazione del programma da realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla stipula del Contratto, articolato in:

1. un programma di investimento da realizzarsi negli anni 2014-2016 per un importo complessivo ammissibile di 2.600.000,00 Euro (vedi allegato 1), per il quale l'intervento agevolativo previsto è un contributo a fondo perso pari ad € 520.000,00, di cui € 17.800,00 ai sensi del reg. 1998/06 o 1407/13 de minimis come agevolazione per spese di *due diligence*;
2. un programma di assunzioni da realizzarsi negli anni 2014-2017, che prevede l'inserimento di 12 addetti (vedi allegato 1), corrispondenti a 10,40 ULA, per il quale l'intervento agevolativo previsto è un contributo pari ad € 63.157,50, corrispondenti a 10,025 ULA, ai sensi del reg. 1998/06 o 1407/13 de minimis.

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Contratto si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto previsto negli allegati, il primo prevale.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto di finanziamento viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla misura "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura" - prevista nell'ambito del "Programma 2011/2015 per le attività produttive", ed è finalizzato a disciplinare la regolamentazione concordata tra la Regione Piemonte e l'Impresa per favorire la realizzazione di un'iniziativa industriale/produttiva volta all'acquisizione dell'impresa G. BOIDO & F. SRL nel Comune di Calamandrana (AT), Frazione San Vito 28, promossa dall'impresa ANTICA CANTINA BOIDO SRL.

L'investimento sopra descritto è finalizzato alla assunzione a tempo indeterminato di almeno 12 addetti in Piemonte, corrispondenti a 10,40 ULA, entro la fine dell'anno 2017.

L'anno 2017 è individuato come anno a regime, ovvero anno solare intero successivo all'entrata in

funzione dell'investimento.

Articolo 3 - Impegni dei soggetti sottoscrittori del Contratto

3.1- Obblighi dell'impresa nei confronti della Regione Piemonte

a) La società ANTICA CANTINA BOIDO SRL si impegna nei confronti della Regione Piemonte a:

- realizzare il programma di sviluppo come previsto dal Bando, dal presente Contratto, dal Business Plan e dai relativi documenti tecnici allegati al modulo di domanda (Piano industriale e progetto di acquisizione G. BOIDO & F. SRL) o recepiti successivamente (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4), ed in particolare, secondo quanto dettagliato nell'allegato (1): prospetto riepilogativo del piano di spesa, del piano occupazione e del cronoprogramma;
- realizzare un incremento occupazionale in Piemonte pari ad almeno 12 addetti, corrispondenti a 10,40 ULA, come previsto dal precedente art. 2;

b) La società ANTICA CANTINA BOIDO SRL si impegna parimenti a :

- deliberare e sottoscrivere un aumento di capitale pari a € 500.000,00 con invio di relative evidenze, entro la data di prima rendicontazione delle spese e conseguente erogazione del primo acconto del contributo (tale importo dovrà essere versato e dimostrato entro i 24 mesi di realizzazione del progetto, calcolati a partire dalla data di concessione dell'agevolazione).
In alternativa, la società ANTICA CANTINA BOIDO SRL si impegna ad imputare le somme previste dal business plan (pari a € 500.000,00 entro il 2014 e a € 1.000.000,00 a partire dal 2015) alla voce "Versamenti in conto capitale", postergati secondo legge e vincolati da apposita delibera assembleare, con vincolo per tutta la durata del business plan fino al 2018;
- non cessare o trasferire al di fuori del territorio regionale l'attività produttiva o di ricerca che ha beneficiato dell'agevolazione nei 7 anni successivi al completamento dell'intero investimento;
- non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario (fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologica), prima che siano trascorsi 5 anni dalla completa realizzazione dell'investimento quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa;
- consegnare periodicamente una relazione sullo stato d'avanzamento del programma di investimenti, oltre che tutte le ulteriori informazioni e documentazione eventualmente richieste da Finpiemonte anche in diversi momenti.;
- rispettare quanto stabilito dal Bando e dalle regole per la rendicontazione allegate al presente Contratto - allegato (2);
- comunicare tempestivamente a Finpiemonte la data di ultimazione del progetto d'investimento;
- rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e

osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena di risoluzione del Contratto e conseguente revoca dell'agevolazione percepita, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;

- consentire alla Direzione regionale competente e a Finpiemonte di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del progetto di investimento, comprese eventuali visite presso gli stabilimenti/centri di ricerca e/o presso soggetti terzi;
- restituire l'aiuto erogato in caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, versando a Finpiemonte le somme ottenute e non dovute, maggiorate di interessi al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'erogazione, per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione e di risoluzione del Contratto.

3.2 - Obblighi della Regione Piemonte nei confronti dell'impresa

La Regione Piemonte si impegna nei confronti della società ANTICA CANTINA BOIDO SRL a rendere disponibile l'agevolazione ammessa come indicato in premessa per l'ammontare complessivo di:

- € 520.000,00 per il programma di investimento, di cui € 17.800,00 ai sensi del reg. 1998/06 o 1407/13 de minimis come agevolazione per spese di *due diligence*;
- € 63.157,50 per il programma di assunzioni, ai sensi del reg. 1998/06 o 1407/13 de minimis. Il contributo massimo per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato è di € 6.300,00, con ricalcolo proporzionale per le assunzioni part-time.

3.3 - Obblighi dell'impresa nei confronti di Finpiemonte

Finpiemonte è il soggetto incaricato dalla Regione Piemonte della gestione della Misura, pertanto Finpiemonte è incaricata a svolgere, per conto della Regione Piemonte, le seguenti principali attività, oltre alle altre previste nel Contratto di affidamento e a quelle che la Regione Piemonte intenderà ulteriormente affidarle:

- coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nel Contratto, promuovendo le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori;
- vigilare sullo stato di avanzamento del programma d'investimenti, effettuando anche l'esame delle rendicontazioni presentate;
- provvedere alle verifiche ed ai controlli necessari circa l'esecuzione del progetto finanziato, delle opere ed attività connesse nonché, in ordine all'adempimento da parte dei soggetti che hanno sottoscritto il presente Contratto, degli impegni assunti e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente;
- valutare eventuali modifiche del progetto intercorse in corso d'opera, inadempimenti o ritardi (comunicati tempestivamente a Finpiemonte, con motivata proposta), definendo, previo parere

del Comitato ed eventuale autorizzazione della Direzione regionale competente, le azioni da intraprendere ed i provvedimenti da assumere. Il tutto secondo quanto meglio specificato al successivo articolo 4.

La società assume, pertanto, l'obbligo di consentire a Finpiemonte lo svolgimento di tutte le attività di cui sopra per conto della Regione, rinunciando sin d'ora a presentare alcuna eccezione o contestazione.

Articolo 4 - Variazioni

Ove nel corso di realizzazione del progetto si verifichi la necessità di apportare variazioni rilevanti al progetto compatibili con le disposizioni recate di cui in premessa, tali variazioni dovranno essere comunicate immediatamente a Finpiemonte.

La società è tenuta, inoltre, a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventi quali: cessazioni o modificazioni di attività, assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria), ogni variazione degli organi amministrativi.

Finpiemonte, acquisito il parere del Comitato e, ove ritenuto opportuno dal Comitato stesso previa autorizzazione della Regione, può approvare variazioni relative alla titolarità del progetto, a condizione che:

- sia rispettato quanto previsto dal Contratto;
- la variazione sia comunicata tempestivamente a Finpiemonte stessa;
- la società subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti.

Finpiemonte, acquisito il parere del Comitato e, ove ritenuto opportuno dal Comitato stesso previa autorizzazione della Regione, può approvare variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto:

- se l'impresa avanza la richiesta prima di effettuare la variazione;
- al momento della valutazione delle rendicontazioni intermedie e/o finale, se non preventivamente richieste da parte della società;
- a condizione che non venga compromessa l'effettiva realizzazione del progetto o siano alterati in misura sostanziale i contenuti o gli effetti;
- purché sia garantito l'incremento occupazionale stabilito.

A fronte di riduzione degli investimenti rispetto a quelli ammessi ovvero previsti dal presente Contratto, Finpiemonte procede:

- alla riduzione proporzionale dell'agevolazione;
- alla proposta di risoluzione del Contratto, se la riduzione di spesa compromette l'effettiva

realizzazione del progetto o ne altera in misura sostanziale i contenuti o gli effetti.

Ove anche la Regione lo ritenga opportuno, si procederà alle opportune modificazioni od integrazioni del presente Contratto.

Non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi del precedente paragrafo esclusivamente le modifiche che attengono a: condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature, identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto analitico, modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature.

Tutte le variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario di cui al Business Plan, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Qualsiasi variazione dell'anno a regime o del vincolo minimo occupazionale deve essere preventivamente approvata dalla Regione Piemonte a seguito di richiesta motivata avanzata dall'azienda.

Le variazioni in diminuzione del valore di incremento occupazionale indicato all'art. 3.1 del Contratto devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte a seguito di richiesta motivata avanzata dall'azienda a Finpiemonte e comportano il ricalcolo del contributo in base ai massimali previsti dal Bando. Tali variazioni non potranno mai ridurre l'indicatore di incremento occupazionale al di sotto di 40% del livello occupazionale presente nell'azienda o nella parte dell'azienda in crisi oggetto dell'acquisizione, nell'impianto o nello stabilimento chiuso o che sta per chiudere, così come previsto dal Bando all'art. 3.2.

Articolo 5 – Modalità di erogazione (Investimenti – Incentivi all'occupazione)

Si conviene che, in relazione agli investimenti, l'erogazione del contributo, o di quote del contributo potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a seguito di verifiche su una rendicontazione di almeno il 40% dell'investimento ammesso, verrà erogata la quota di contributo corrispondente;
- sarà corrisposto complessivamente fino al 80% dell'importo concesso a stati d'avanzamento, di norma con tranche non inferiori al 40% dell'importo ammesso ad investimento;
- il saldo del contributo, pari a non più del 20% dell'importo complessivo concesso, sarà erogato ad avvenuta ultimazione dell'investimento e sulla base degli esiti del sopralluogo presso l'impresa beneficiaria. Tale verifica sarà finalizzata alla valutazione dell'effettiva corrispondenza

dell'investimento realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione e della coincidenza dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli rendicontati.

L'erogazione della prima tranche di contributo è altresì subordinata alla presentazione delle evidenze attestanti la delibera e sottoscrizione di un aumento di capitale sociale pari a € 500.000,00 (tale importo dovrà essere versato e dimostrato entro i 24 mesi di realizzazione del progetto, calcolati a partire dalla data di concessione dell'agevolazione).

In alternativa, la società ANTICA CANTINA BOIDO SRL si impegna ad imputare le somme previste dal business plan (pari a € 500.000,00 entro il 2014 e a € 1.000.000,00 a partire dal 2015) alla voce "Versamenti in conto capitale", postergati secondo legge e vincolati da apposita delibera assembleare, con vincolo per tutta la durata del business plan fino al 2018.

Si conviene che, in relazione agli incentivi all'occupazione, fatta salva la successiva verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del mantenimento degli assunti nei 12 mesi seguenti, ai sensi dell'articolo 3.4 B del Bando, l'erogazione del contributo potrà avvenire con le seguenti modalità:

- a seguito di verifiche sulle assunzioni di almeno il 40% del personale dichiarato in domanda, verrà erogato la quota di contributo corrispondente;
- sarà corrisposto complessivamente fino al 80% dell'importo concesso a stati d'avanzamento delle assunzioni, di norma con tranche non inferiori al 40% dell'importo concesso;
- il saldo del contributo, pari a non più del 20% dell'importo complessivo concesso, sarà erogato al completamento delle assunzioni previste nel progetto e a seguito della verifica dei requisiti di cui all'articolo 3.4 B del Bando.

Le erogazioni parziali e la verifica conclusiva mediante ispezione in loco, avverranno entro 90 giorni dall'invio della relativa documentazione a seguito di positiva valutazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o delle assunzioni effettuate.

È prevista l'erogazione di una quota di contributo (non superiore al 40 %) in anticipazione a fronte di idonea fideiussione di importo pari all'importo erogato in anticipazione; fideiussione che sarà liberata ad avvenuta approvazione – da parte di Finpiemonte - di una rendicontazione di spese corrispondenti, in percentuale sull'investimento ammesso, alla percentuale di contributo erogata in anticipazione.

Articolo 6 - Monitoraggio e controlli

Monitoraggio

Durante la realizzazione del progetto d'investimento, Finpiemonte potrà effettuare presso il beneficiario dell'agevolazione, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sull'investimento, volto a verificare lo stato di avanzamento del programma e il rispetto degli impegni assunti da parte dell'impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, Finpiemonte potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso.

Controlli

Durante la realizzazione del progetto e nei 7 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, Finpiemonte potrà effettuare controlli presso tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione, eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

- a) il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Contratto;
- b) l'ammontare delle spese sostenute;
- c) la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione e monitoraggio;
- d) la congruità e pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta;
- e) la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
- f) l'occupazione generata con il progetto d'investimento agevolato, nei 3 anni successivi alla data di assunzione di ogni singolo lavoratore/trice;
- g) le eventuali riduzioni o scostamenti del programma d'investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del progetto stesso;

Articolo 7 - Risoluzione del Contratto

Nel caso in cui, a seguito dei sopra indicati controlli, si verifichi che l'agevolazione è stata erogata in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, Finpiemonte potrà proporre alla Direzione Attività Produttive e/o alla Direzione Formazione professionale e Lavoro della Regione Piemonte di risolvere il Contratto e di conseguenza intraprendere le iniziative necessarie al recupero delle somme indebitamente erogate e dei relativi interessi. Inoltre, nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichino gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi di cui al presente Contratto, Finpiemonte potrà proporre la risoluzione del Contratto per inadempimento alla Direzione Attività Produttive e/o alla Direzione Formazione professionale e Lavoro della Regione e di conseguenza intraprendere le iniziative necessarie al recupero, totale o

parziale, delle somme indebitamente introitate.

La Regione Piemonte, anche in seguito a verifiche/controlli effettuati da Finpiemonte, ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

1. se il beneficiario destina l'agevolazione a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
2. nel caso che l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte;
3. nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del termine previsto dal Contratto con il beneficiario, fatta salva la facoltà di sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione tecnologia, così come indicato all'art. 5.1 lettera k del Bando;
4. se il beneficiario non adempie agli impegni assunti e previsti dal Bando, in particolare se non raggiunge l'incremento occupazionale stabilito;
5. se il luogo di realizzazione dell'investimento è diverso da quello indicato nel progetto e non rientra tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del Bando di riferimento, l'agevolazione può essere concessa;
6. in ogni caso di grave inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal Contratto;
7. in caso di interruzione dell'iniziativa, anche per cause non imputabili ai beneficiari, ad eccezione dei casi di forza maggiore;
8. in casi di superamento dei divieti di cumulo di cui al Bando e in tutti i casi previsti dai regolamenti comunitari;
9. qualora il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che comporti la sostanziale dispersione del patrimonio aziendale;
10. nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione. In questo caso verrà disposta la revoca parziale, corrispondente all'importo di spesa non sostenuto. Sarà disposta la revoca totale laddove detta variazione in riduzione non risulti essere stata preventivamente autorizzata e comprometta la validità e fattibilità del programma di investimento nel suo complesso. Parimenti verrà disposta la revoca totale laddove, per effetto della riduzione delle spese sostenute, l'investimento complessivo risulti inferiore alla soglia minima prevista nel Bando;
11. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento della società finanziata ad altra procedura concorsuale;
12. nel caso in cui, per effetto della revoca parziale disposta a danno del beneficiario o per modificazioni intervenute nella compagine del contraente, il programma/progetto

subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;

13. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano gravi inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal presente Contratto e più in generale, dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria di riferimento;
14. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
15. in ogni altro caso in cui la risoluzione sia prevista per legge;
16. in caso di grave violazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di salvaguardia dell'ambiente, in materia di lavoro subordinato, di tutela della sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora l'azienda non ponga in essere azioni correttive ad eventuali rilievi sollevati dai competenti organi di controllo;
17. cessione a qualunque titolo, anche solo parziale, del presente Contratto a terzi, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Il recupero delle somme indebitamente versate a seguito di risoluzione del Contratto e revoca dell'agevolazione rimane di competenza di Finpiemonte (ad eccezione delle somme eventualmente da iscrivere a ruolo), così come l'insinuazione al passivo delle eventuali procedure concorsuali.

In caso di parziale inadempimento alle obbligazioni contrattuali potrà essere disposta dalla Regione Piemonte:

- la revoca parziale se l'inadempimento riguarda un'obbligazione dotata di propria autonomia;
- qualora, alla data della revoca parziale, le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da restituire ed eventuali interessi potranno essere detratti dalle erogazioni ancora da effettuare.

Per quanto concerne gli incentivi all'occupazione, potrà essere disposta inoltre:

- la revoca totale del singolo contributo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 3 mesi dalla data di assunzione/trasformazione/acquisizione;
- la revoca parziale del singolo contributo se il rapporto di lavoro viene risolto, nel periodo tra i 3 e i 12 mesi dalla data di inserimento, per i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, oppure per dimissioni volontarie o per qualunque altra causa non direttamente imputabile al datore di lavoro, considerando il contributo relativo ad un anno di lavoro.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare non risultino capienti dei suddetti crediti o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, Finpiemonte avvierà la procedura di recupero, nel caso in cui i soggetti beneficiari non provvedano alla esatta e completa restituzione nei termini

concessi. Alla quota di agevolazione a fondo perduto non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'anticipazione, per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione e quella risoluzione del Contratto.

Articolo 8 - Sanzioni

Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.12 L.r.. 22/11/2004 n. 34.

Articolo 9 - Divieto di cumulo delle agevolazioni

E' fatto esplicito divieto di cumulare le agevolazioni previste dal presente Contratto nei casi previsti dalla scheda tecnica di misura e in tutti i casi previsti dai regolamenti comunitari.

Articolo 10 - Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Contratto compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dei soggetti beneficiari, che richiedono, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 11 - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti, alla loro completa rendicontazione e nel rispetto degli impegni assunti.

Articolo 12 - Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Contratto e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, il _____

REGIONE PIEMONTE

ANTICA CANTINA BOIDO SRL

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 codice civile gli artt. 4 (Variazioni),

7 (Risoluzione del contratto), 8 (Sanzioni), 12 (Elezione di foro).

REGIONE PIEMONTE

ANTICA CANTINA BOIDO SRL
